



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704
Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76
2° Dipartimento 2° Servizio

Centrale Unica appalti - Contratti – Provveditorato - Gare
Stazione unica degli appalti – Centrale Unica di Committenza

Dirigente: Dott. Arch. Giorgio CARISSIMI E.mail carissimi@provincia.campobasso.it

Telefono 0874 401278 Fax 0874 401318

PEC del Servizio: provv_cua_contratti_provincia_cb@legalmail.it



CODICE CUP: B19H11000540003

CODICE CIG: 59732111A7

PROCEDURA APERTA

con termini ridotti per estrema urgenza,
ai sensi dell'art.9 comma 2° del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133,

Per l'affidamento dei lavori di "costruzione nuovo Polo Scolastico di Larino in c.da Cappuccini – 1° Lotto".

FAQ

Quesito del 28 ottobre 2014

Sono un'impresa con qualificata in OG1 di classe IV. Posso partecipare all'appalto?

Risposta:

L'impresa qualificata in OG1 di classe IV può partecipare alla procedura dichiarando il subappalto integrale delle categorie scorporabili OS30 e OS28 coprendo l'intero importo posto a base d'asta in applicazione dell'incremento di un quinto previsto dal secondo comma dell'art.61 del regolamento.

Quesito del 29 ottobre 2014

Sono un'impresa in possesso di categoria OG1 di classe II. Posso partecipare con avvalimento di un'impresa in possesso della categoria OG1 di classifica IV.

Risposta:

E' possibile coprire il requisito della categoria della prevalente attraverso l'avvalimento di altro Operatore economico in possesso di SOA OG1 di classifica IV.

Quesito del 29 ottobre 2014

in relazione alla gara in oggetto e considerata la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.4.2014 in cui l'appellante, nel giudizio in esame, contesta la sussistenza del divieto di frazionamento e, conseguentemente, insiste per il riconoscimento del diritto al cumulo dei requisiti all'interno della medesima categoria con il corollario dell'aumento del quinto che il Consiglio di Stato ha accolto la censura in quanto dopo la sentenza della Corte di giustizia UE, 10 ottobre 2013, n. C-94/12, e le prime applicazioni da parte di questo Consiglio (cfr. sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874, cui si rinvia a mente degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d), e 120 co. 10, c.p.a.), deve ritenersi definitivamente superata la tesi che vieta l'uso dell'avvalimento per conseguire il cosiddetto ?cumulo parziale dei requisiti?; la Corte di Giustizia, infatti, ha considerato del tutto legittimo che le capacità di terzi soggetti ausiliari (uno o più d'uno), si aggiungano alle capacità del concorrente, al fine di soddisfare ? attraverso il cumulo di referenze singolarmente insufficienti ? il livello minimo di qualificazione prescritto dalla stazione appaltante nella legge di gara. In base a questa sentenza volevamo chiedervi se é consentita per questa gara il cumulo di attestazioni, possedendo SOA OG1 III + OG1 III in avvalimento, per raggiungere gli importi dell'OG IV.

Risposta:

In relazione al quesito proposto, si ritiene applicabile il principio di utilizzazione dell'avvalimento frazionato e/o plurimo, per ultimo confermato dalla sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n.3229, emessa il 13 marzo 2014. Nel caso specifico si evidenzia che la somma delle classifiche (OG1 di III) porta a coprire unicamente l'importo della qualifica della prevalente (in applicazione dell'incremento di un quinto previsto dal secondo comma dell'art.61 del regolamento quindi € 2.480.000,00). Rimane, per l'impresa richiedente, l'obbligo di copertura degli importi relativi alle categorie scorporabili che a scelta potranno essere assunti direttamente, se qualificati, o obbligatoriamente subappaltati a soggetti in possesso di adeguata certificazione SOA. In tale ultimo caso l'impresa deve comunque coprire i requisiti della prevalente per l'intero importo a base d'asta (€ 2.832.000,00).

IL DIRIGENTE DEL 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO

(F.to Dott.Arch.Giorgio Carissimi)